



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 108 DEL 18/12/2025

Proponente: Area 2 Pianificazione Territoriale, Ambientale e Attività Culturali

DIVIETO DI CONSUMO, DI SOMMINISTRAZIONE E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE
OGGETTO: CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO 2025 E PER IL CAPODANNO 2026.

IL SINDACO

VISTA la D.G.C. n.176 del 30 settembre 2025, l'Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione dell'evento aggregativo denominato "Natale è...Mirano 2025", da svolgersi nel periodo compreso tra il 30 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026 nel Centro storico del Comune di Mirano;

VISTA la determinazione n.1096 del 6 novembre u.s. con la quale è stata approvata la planimetria dell'area interessata agli eventi rientranti all'interno di "Natale...è Mirano - 2025";

VISTO il verbale delle Conferenze dei servizi tenutesi il 30 ottobre e il 19 novembre uu.ss. u.s., nel corso delle quali sono stati concordati e coordinati gli interventi necessari per il buon esito della manifestazione;

RILEVATO che tra gli eventi in calendario durante il periodo natalizio vi è il tradizionale concerto di Capodanno che si svolgerà in Piazza Martiri nella notte tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026;

CONSIDERATO che l'evento, che tradizionalmente determina un grande afflusso di persone, principalmente giovani, nel Centro Storico di Mirano, può dar luogo a criticità sotto il profilo di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che durante l'evento vengono consumate in loco bevande, detenute o acquistate per asporto, e che i relativi contenitori, per lo più di vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere con conseguenze gravi sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;

RITENUTO per ragioni di incolumità e sicurezza urbana, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone, vietare, in tutta l'area interessata dalla manifestazione e le vie limitrofe, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, contenute in contenitori di vetro e in lattine, ad eccezione di quelle consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei relativi spazi esterni di pertinenza autorizzati;

VALUTATO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area di Piazza Martiri e vie limitrofe: Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Nello e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Cavin di Sala (sino all'intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 03,00 del 01 gennaio 2026 in occasione dei festeggiamenti di Capodanno;

DATO atto che il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto della Città Metropolitana di Venezia ai sensi di quanto previsto dall'art.54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con nota prot.55903 del 16 dicembre 2025;

VISTA la nota pervenuta in data 17 dicembre 2025 – prot.56156 con la quale la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, preso atto della comunicazione preventiva, ha affermato di non aver alcun rilievo da fare;

VISTO l'art. 54 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U. degli EE.LL. e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 17 della Legge n. 689/1981;

ORDINA

il divieto, dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 03,00 dello 01 gennaio 2026, nell'area di Piazza Martiri e vie limitrofe, Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Nella e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via Cavin di Sala (sino all'intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci:

1. di somministrare e vendere bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
2. di utilizzo e trasporto di bottiglie di vetro e/o bicchieri e lattine per il consumo di bevande di qualsiasi genere.

Il divieto di cui ai punti 1) e 2) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree esterne del pubblico esercizio di pertinenza dell'attività.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Venezia nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza, al Comando dei Carabinieri di Mirano, all'Unione dei Comuni del Miranese – Corpo di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Mirano.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Tiziano Baggio

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*